

**LIQUIDAZIONE PARZIALE  
INDIRETTA CON  
RISTRUTTURAZIONE  
SUSSEGUENTE**

Un'analisi da un punto di vista  
fiscale

**Fidinam & Partners SA**

**Via Maggio 1, CH-6900, Lugano**

10.03.2021

## In breve

La pianificazione della successione aziendale è una sfida che ogni imprenditore si trova ad affrontare nel corso del ciclo di vita aziendale. Gli esiti di questa scelta influiranno non solo sul futuro personale dell'imprenditore, ma anche su quello della sua famiglia e della sua impresa.

Non è mai troppo presto per prepararsi ad un evento inaspettato. Gli effetti economici causati dal virus Covid-19 hanno (e continueranno ad avere) enormi ricadute sul tessuto imprenditoriale del nostro territorio. Il contesto attuale spinge alcuni imprenditori a riorganizzare e/o a cedere la loro azienda.

In questo breve articolo viene affrontata la casistica della *liquidazione parziale indiretta* nel caso di fusione nei 5 anni dall'acquisto societario di un'azienda detenuta da una persona fisica assoggettata illimitatamente in Svizzera e verranno trattate le conseguenze ai fini delle imposte dirette<sup>1</sup>.

## In cosa consiste la liquidazione parziale indiretta?

La *liquidazione parziale indiretta* (LPI) nella legislazione tributaria Svizzera è un'eccezione all'utile in capitale esente da imposte (LIFD 16 III). La LPI è nata per contrastare ogni forma di abuso relativo alla vendita aziendale da parte di persone fisiche residenti in Svizzera (LIFD 20a I a) ad una società di diritto Svizzero e/o Estero, dove, per il tramite di una costruzione giuridica insolita viene trasformato un futuro reddito da sostanza mobiliare imponibile in un utile in capitale esente da imposte.

I requisiti formali di una LPI sono (cumulativamente LIFD 20a I a)<sup>2</sup>:

1. Vendita a titolo oneroso;
2. Partecipazione qualificata (almeno 20% della società target);
3. Cambiamento della sistematica fiscale (da sostanza privata alla sostanza commerciale di terzi);
4. Distribuzione di sostanza non necessaria nei 5 anni dalla compravendita aziendale (impoverimento della società target);
5. Collaborazione del venditore ad impoverire la società.


---

<sup>1</sup> In questo articolo non vengono trattate le seguenti imposte: Imposta preventiva, Tasse di bollo di emissione e negoziazione, imposta sul valore aggiunto e altre imposte nazionali ed internazionali

<sup>2</sup> Circolare AFC n° 14 del 06.11.2007

Come si può notare, i requisiti formali per poter riqualificare un utile in capitale esente da imposte a reddito mobiliare imponibile sono molteplici e in stretta relazione uno con l'altro.

Schematicamente, la situazione potrebbe essere rappresentata come segue:



## Requisiti posti dalla circolare dell'Amministrazione Federale delle Contribuzioni (AFC) in relazione alla ristrutturazione nel quinquennio

Viene analizzato in questo articolo unicamente il tema della distribuzione di sostanza nel termine dei 5 anni dalla vendita aziendale, con particolare attenzione alla ristrutturazione della Target SA

La circolare n°14 emessa dall'AFC ha quale scopo di avere una linearità di comprensione e riporta la prassi federale in materia di LPI.

La circolare specifica nella sezione della "distribuzione" quali possono essere gli elementi cardine per riqualificare un'operazione in reddito mobiliare imponibile. Più precisamente possono sussistere diverse operazioni che potrebbero innescare il meccanismo della LPI, dovute ad una distribuzione di sostanza non necessaria all'azienda al momento della compravendita. Queste operazioni si possono palesare sotto forma di distribuzioni palesi o occulte di sostanza, quali<sup>3</sup>:

<sup>3</sup> Circolare AFC n° 14 del 06.11.2007

- dividendi in natura;
- prestiti accordati all'acquirente da parte della società Target o di società sotto la sua direzione, che non soddisfano il criterio del raffronto fra terze persone, il cui rimborso sembra pregiudicato e che causano una perdita di patrimonio alla società mutuante;
- garanzie della società Target o di società sotto la sua direzione per prestiti di terzi in favore dell'acquirente, la cui rivendicazione sembra probabile e che causano quindi una perdita di patrimonio alla società garante e,
- le ristrutturazioni che possono comportare simili vantaggi valutabili in denaro.

Quest'ultimo punto, viene trattato unicamente nella Circolare 14 emessa dall'AFC e non si evince direttamente dal testo di legge. Pur tuttavia, si può comprendere la prassi dell'autorità fiscale, che tende essenzialmente ad evitare l'impovertimento indiretto della società target.

### **Correlazione tra “la ristrutturazione nel quinquennio” e la possibile LPI**


Una riorganizzazione repentina susseguente all'acquisto di una società target non rappresenta un evento straordinario, in quanto la banca finanziatrice ha il desiderio di avere il debito di acquisizione nella società operativa (debt push-down), oppure perché gli azionisti desiderano avere un'unica società di controllo, o perché l'intento iniziale degli acquirenti era comprare gli assets e attivare il goodwill.

Una ristrutturazione in neutralità fiscale ai sensi dell'articolo 61 LIFD è sempre possibile, a determinate condizioni, questo però non attenua il rischio fiscale della ricalifica in capo al venditore dell'utile in capitale esente da imposte a reddito mobiliare imponibile.

Visto quanto precede è lecito chiedersi se per tutti i tipi di riorganizzazione societaria nel quinquennio dalla data di vendita si debba innescare il meccanismo della LPI.

## 2 Esempi pratici non numerici<sup>4</sup>:

### Fusione della società Target con la NewCo SA




Nella fattispecie rappresentata, probabilmente l'autorità fiscale seguirà il principio posto dalla prassi federale<sup>5</sup> e essendo adempiuti i requisiti formali posti dalla legge, imporrà al venditore l'utile in capitale come reddito da sostanza mobiliare.

Basandoci sulla volontà del legislatore in materia di LPI, nel caso presente le riserve della società target spariscono e/o diminuiscono grazie alla fusione, in quanto ci si troverà probabilmente con un valore contabile della partecipazione Target in NewCo SA più elevato del patrimonio netto di Target. Così facendo, si esporrà una perdita contabile non deducibile e di conseguenza una diminuzione di substrato fiscale. Nel caso concreto è probabilmente corretto imporre l'impoverimento del substrato fiscale in capo al venditore.

<sup>4</sup> Per approfondimenti di ulteriori casi vedi anche IFF St. Galler Seminar zur Unternehmensbesteuerung, 14 e 15 Januar 2020

<sup>5</sup> Circolare AFC n° 14 del 06.11.2007

## **Scissione della società Target SA**



Nella fattispecie rappresentata probabilmente l'autorità fiscale seguirà il principio posto dalla prassi federale<sup>6</sup> e essendo adempiuti i requisiti formali posti dalla legge, imporrà al venditore l'utile in capitale come reddito da sostanza mobiliare.

Nel caso presente le riserve della società target non spariscono e/o non diminuiscono grazie alla scissione, in quanto ci si troverà con una scissione in neutralità fiscale con un capitale azionario e delle riserve aperte pari all'importo pre-operazione di scissione<sup>7</sup>. Probabilmente in questo caso l'autorità fiscale estenderà i 5 anni della LPI non più solo su Target 1 ma su entrambe le società operative. A mio avviso tuttavia, non sarebbe probabilmente corretto imporre l'impovertimento in capo al venditore.

### **Conclusion**

La vendita di una società Target Svizzera detenuta nella sostanza privata deve essere studiata per tempo dai propri consulenti legali e fiscali. Il mio suggerimento consiste nel prevedere delle clausole classiche nei contratti di SPA, ma anche di approfondire la tematica e capire le volontà del futuro acquirente. Per contro, l'acquirente richiederà una due diligence ad hoc prima dell'acquisto per non ritrovarsi con spiacevoli sorprese dopo l'acquisizione/vendita. Fidinam & Partners SA può assistervi in tutte le procedure volte a garantire (sia per il venditore, che per l'acquirente) una transazione / strutturazione con maggior sicurezza.

<sup>6</sup> Circolare AFC n° 14 del 06.11.2007

<sup>7</sup> Attenzione alla scissione per risanamento, in questo caso le riserve fiscali spariscono o diminuiscono

Per maggiori informazioni sulle conseguenze fiscali di una ristrutturazione nel quinquennio dall'acquisto/vendita aziendale non esitate a contattarmi

**fidinam** & Partners  
Consulenza fiscale, legale e societaria



**Giuseppe Lerosé**

Vicedirettore

Responsabile M&A TAX

**Fidinam & Partners SA**

[giuseppe.lerosé@fidinam.ch](mailto:giuseppe.lerosé@fidinam.ch)

T: +41 91 9731341

Sebbene le informazioni contenute nell'articolo di cui sopra siano state redatte in buona fede e con la dovuta cura, non viene fornita alcuna dichiarazione o garanzia (espressa o implicita) in merito all'accuratezza, all'attualità, alla completezza, all'idoneità o meno di tali informazioni. Gli utenti non devono fare affidamento sulle informazioni contenute nel riepilogo e devono fare le proprie richieste per verificare e accertarsi di tutti gli aspetti di tali informazioni. Fidinam, i suoi clienti, funzionari, dipendenti, subappaltatori e agenti non saranno responsabili (salvo nella misura in cui non si possa escludere la responsabilità ai sensi di legge o per legge) nei confronti di qualsiasi persona per perdite, responsabilità, danni o spese derivanti da o connesse in qualsiasi modo con l'uso o l'affidamento su tali informazioni.